<u>Del. N. 1/C - 20/01/2014 - Statuto Camerale - Approvazione</u> modifiche

Il Presidente riferisce:

In ottemperanza alle novità introdotte dal D. Lgs. 23/2010, che ha in parte modificato la legge 580/93 sulle Camere di commercio, ed in recepimento di quanto prescritto dai DD.MM. 155 e 156 del 2011, si rende necessario apportare alcune modifiche al testo dello Statuto camerale anche in vista dell'avvio delle procedure di rinnovo del Consiglio.

A questo fine, la Giunta ha costituito una Commissione con il compito di elaborare il testo novellato anche alla luce delle linee guida di Unioncamere e delle indicazioni date dal Ministero dello Sviluppo economico nella circolare n. 0217427 del 16/11/2011; lo schema di Statuto così elaborato è stato esaminato per presa d'atto dalla Giunta stessa lo scorso 19 novembre 2013. Le principali modifiche riguardano l'istituzione della Consulta provinciale delle professioni e la formalizzazione del principio delle pari opportunità tra i generi nella costituzione degli organi di governo.

Questo Consiglio è dunque chiamato ad esaminare il testo, che si allega e forma parte della presente deliberazione, per la definitiva approvazione con le maggioranze di legge.

Il Consiglio camerale

- sentita la relazione del Presidente;
- esaminato lo schema di Statuto camerale, che si allega e forma parte integrante della presente deliberazione, elaborato dalla Commissione istituita dalla Giunta ed esaminato per presa d'atto dalla Giunta stessa nella riunione dello scorso 19 novembre con le modifiche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 23/2010 ed ai DD.MM. 155 e 156 del 2011;
- chiede la parola la consigliera Aurelia Della Torre la quale, per quanto riguarda il principio delle pari opportunità, auspica che le associazioni che dovranno provvedere alle designazioni siano oculate nella scelta dei rappresentanti e tengano conto dell'effettivo merito, ricordando che le attuali consigliere hanno sempre svolto con

dedizione e impegno il proprio lavoro. Risulta quindi fondamentale che le designazioni delle associazioni vengano fatte seguendo il criterio del merito;

- all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il testo dello Statuto camerale che si allega e forma parte integrante della presente deliberazione.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO

STATUTO

INDICE

TITOL	$\mathbf{\Omega}$	1	$\mathbf{p}\mathbf{p}$	IN		D
11171	v	$\mathbf{I} - \mathbf{I}$	LI		\	

Art.1 Natura e finalità

Art.2	Sede, Uffici distaccati
Art.3	Emblema
Art.4	Funzioni
Art.5	Principi dell'attività camerale
Art.6	Relazioni con il Sistema camerale
Art.7	Autonomia statutaria

Art.8 Autonomia regolamentare

TITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I – IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE

Art.9	Pari opportunità
Art.10	Consulta delle Professioni
Art.11	Gli organi camerali
Art.12	Composizione del Consiglio camerale
Art.13	Competenze del Consiglio camerale
Art.14	I Consiglieri camerali
Art.15	Regolamento interno

- Art.16 Funzionamento del Consiglio camerale
- Art.17 Giunta camerale
- Art.18 Giunta camerale: competenze
- Art.19 Componenti della Giunta
- Art.20 Regolamento della Giunta
- Art.21 Presidente della Camera di Commercio
- Art.22 Il Vice Presidente vicario della Camera di Commercio
- Art.23 Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio
- Art.24 Obbligo di astensione

CAPO II – Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.25	Composizione del Collegio dei Revisori
	dei conti
Art.26	Funzionamento del Collegio dei Revisor
	dei conti
4 4 27	C 1-1 C-11:- 1-: D::

Art.27 Competenze del Collegio dei Revisori dei conti

CAPO III - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- Art.28 Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art.29 Il Segretario Generale
- Art.30 Le funzioni dei dirigenti

TITOLO III – LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

- Art.31 Commissioni arbitrali e conciliative
- Art.32 Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

TITOLO IV – LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED I MODULI COLLABORATIVI

- Art.33 Partecipazioni della Camera di Commercio
- Art.34 Aziende speciali
- Art.35 Partecipazione a società, consorzi ed altri organismi
- Art.36 Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi, associazioni ed altri organismi associativi
- Art.37 Patti territoriali, istituti della programmazione negoziata, accordi e moduli negoziali

TITOLO V – GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ED I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI

Art.38 Istituti di partecipazione

Art.39 Trasparenza

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art.40 Approvazione, pubblicazione, entrata in vigore e revisione dello Statuto
- Art.41 Adozione, pubblicazione ed entrata in vigore dei Regolamenti camerali
- Art.42 Albo camerale e notifica degli atti
- Art.43 Norme di rinvio

TITOLO I PRINCIPI

Articolo 1 Natura e finalità

- 1. Ai sensi dell'articolo 1 primo comma della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo, istituita con Regio Decreto 5 ottobre 1862, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale ed in quanto tale ente rappresentativo e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
- 2. La Camera di Commercio, luogo di sintesi nell'ambito locale delle esigenze provenienti dal mondo dell'imprenditoria, del lavoro e dei consumatori, promuove e sostiene lo sviluppo del sistema delle imprese e dell'economia locale, operando secondo le direttrici di sviluppo del Paese e verso una sempre più stretta integrazione con le aree europee limitrofe, e favorendone i processi di internazionalizzazione e globalizzazione.
- 3. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa, della concorrenza sul mercato, della tutela e dignità del lavoro, nella prospettiva di un'economia aperta che assicuri pari opportunità nell'impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei consumatori e delle professioni, manifestate anche attraverso le libere associazioni che li rappresentano.

Articolo 2 Sede, Uffici distaccati

- 1. La Camera di Commercio ha sede in Cuneo, e può dotarsi di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione ovvero nello stesso capoluogo.
- 2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta camerale

Articolo 3 Emblema

1. L'emblema della Camera di commercio di Cuneo è allegato quale parte integrante dello Statuto e può essere modificato con le procedure di cui all'articolo 40.

Articolo 4 Funzioni

1. La Camera di commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed esercita le funzioni

attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

- 2. Oltre alle funzioni di cui al precedente comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione.
- 3. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale e transfrontaliero, direttamente o mediante partecipazione con altri soggetti pubblici o privati, ad organismi anche associativi, ad enti, consorzi e società.
- 4. La Camera di Commercio può anche costituire aziende speciali secondo le norme del diritto privato, per interventi diretti a promuovere e sostenere lo sviluppo delle imprese e dell'economia locale
- 5. La Camera di Commercio si rende interprete delle esigenze di semplificazione burocratica, amministrativa e fiscale, predisponendo, anche in collaborazione con altre Camere o con gli organismi del sistema camerale, idonee proposte di semplificazione a favore delle imprese e dell'economia locale.
- 6. La Camera di Commercio, anche in collaborazione con altre Camere o con gli organismi del sistema camerale, favorisce, partecipandovi attivamente, gli accordi di programma, la programmazione negoziata prevista dalla normativa vigente, ed in generale le forme di programmazione dello sviluppo rilevanti per il sostegno e la crescita dell'economia locale. Inoltre offre assistenza e coordinamento ai progetti collegati alle misure strutturali dell'Unione Europea.
- 7. La Camera di Commercio può svolgere le proprie funzioni anche in forma associata, ai sensi di quanto previsto dalla L. 580/1993.
- 8. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi a delitti contro l'economia pubblica e contro il sistema delle imprese. Può altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.
- 9. La Camera di Commercio formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle Regioni ed agli Enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

Articolo 5 Principi dell'attività camerale

- 1. La Camera di Commercio di Cuneo, data la sua natura e funzione, informa la propria azione al perseguimento dell'obiettivo fondamentale di promuovere e sostenere lo sviluppo del sistema delle imprese e dell'economia locale, adattandola alle caratteristiche peculiari del sistema socio-economico provinciale, ed in particolare alle seguenti specificità:
 - a) ampiezza del territorio e distribuzione territoriale delle attività economiche;
 - b) composizione settoriale delle attività economiche e tendenze evolutive delle stesse anche verso forme di economia multifunzionale;

- c) carattere montuoso o collinare di una parte significativa del territorio, con conseguenti difficoltà di comunicazione e trasporto e quindi differenziate opportunità nell'insediamento e conduzione delle imprese;
- d) carattere transfrontaliero dell'area;
- e) ricchezza di risorse paesaggistiche ed ambientali, di tradizioni storico-culturali e peculiare qualità della vita;
- f) spiccata vocazione turistica e tipicità e varietà dei prodotti agricoli correlati ad una tradizione appgastronomica di assoluto rilievo;
- g) imprenditoria costituita da un sistema di piccole e medie imprese distribuite sul territorio.
- 2. La Camera di Commercio, quale ente autonomo che svolge funzioni di interesse generale, privilegia le azioni che abbiano effetti positivi sull'intera realtà economica locale rispetto ad esigenze settoriali o particolari.
- 3. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni in leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione Piemonte e le Regioni confinanti (anche oltre frontiera) e le autonomie locali e funzionali.
- 4. Nella sua azione, la Camera di Commercio promuove e valorizza l'autonomia e l'attività delle associazioni rappresentative dell'imprenditoria, delle professioni, dei lavoratori , dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali, collaborando con esse, anche in attuazione del principio di sussidiarietà.
- 5. La Camera di Commercio, nell'esercizio delle sue funzioni di regolazione, si ispira al principio di piena e leale collaborazione e raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
- 6. La Camera di Commercio nell'esercizio delle sue funzioni, ed in particolare nell'esercizio dell'attività amministrativa, si ispira ai principi dell'imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

Articolo 6 Relazioni con il Sistema camerale

- 1. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e partecipa attivamente alle iniziative di quest'ultima.
- 2. La Camera di commercio è associata con le altre Camere di commercio della Regione all'Unioncamere Piemonte
- 3. Può inoltre aderire ad Unioni interregionali ed anche transfrontaliere tra Camere di Commercio o istituzioni corrispondenti. La Camera di Commercio favorisce le forme associative tra Camere di Commercio, anche partecipando attivamente all'attività di queste, nonché degli organismi promossi dal sistema camerale.
- 4. La Camera di Commercio può aderire agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione di reti informative camerali nazionali ed europee, e può promuovere o costituire reti informative locali, a livello regionale o anche transfrontaliero.

Articolo 7 Autonomia statutaria

- 1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria.
- 2. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i Regolamenti camerali.
- 3. Lo Statuto, quale carta fondamentale della Camera di Commercio, ne realizza e disciplina l'autogoverno, regolando l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni camerali nel rispetto delle norme vigenti e con particolare riferimento alle specificità del sistema economico locale.

Articolo 8 Autonomia regolamentare

- 1. Nelle materie di propria competenza, in quelle delegate e negli altri casi previsti dallo Statuto, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante Regolamenti.
- 2. La Camera di commercio esercita la potestà regolamentare ai sensi dell'art. 3 della L. 580/1993.
- 3. Sono di competenza del Consiglio i regolamenti di carattere generale aventi rilevanza esterna e quello riguardante il funzionamento interno del Consiglio stesso.
- 4. Sono di competenza della Giunta tutti gli altri regolamenti.
- 5. I regolamenti camerali sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del competente organo ed entrano in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione sull'Albo on-line della Camera di commercio, salvo diversa decisione dell'organo deliberante.
- 6. Il funzionamento del Consiglio, della Giunta camerale, della struttura organizzativa della Camera e degli Istituti di partecipazione è disciplinato da Regolamenti interni.
- 7. Le modifiche dei Regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

Articolo 9 Pari opportunità

- 1. La Camera di commercio ispira la propria attività al principio di pari opportunità tra generi.
- 2. In sede di designazione o nomina di componenti di organi collegiali di aziende speciali, enti, società od organismi da essa dipendenti comunque denominati, qualora competa alla Camera di commercio l'indicazione di più di due nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
- 3. La presenza di entrambi i generi nel Consiglio, nella Giunta e nel Collegio dei revisori dei conti è assicurata da quanto previsto nei successivi articoli 12, 17 e 25.

Articolo 10 Consulta delle Professioni

- 1. E' istituita la Consulta provinciale delle professioni, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale ai sensi dell'art.10, c 6 della L. 580/1993.
- 2. Fanno inoltre parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
- 3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio e pareri nelle materie della regolazione del mercato, della semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e della promozione delle economie locali; può altresì formulare voti e proposte al Consiglio camerale.
- 4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.
- 5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
- 6. Le modalità di funzionamento ed organizzazione della Consulta sono definiti con apposito regolamento.

TITOLO II L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I

Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente

Articolo 11 Gli organi camerali

- 1. Sono organi camerali:
 - il Consiglio camerale;
 - la Giunta camerale;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 12 Composizione del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale è composto da un numero di Consiglieri determinato in base al numero di imprese in rappresentanza dei settori economici, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni a tutela dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti secondo le modalità stabilite

dall'ordinamento giuridico. La individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero di esponenti spettante a ciascuno di essi, viene stabilito nell'allegato n. 1 che è soggetto a periodico aggiornamento e che costituisce parte integrante del presente Statuto.

- 2. I criteri per la ripartizione dei posti di Consigliere in rappresentanza dei settori economici sono quelli stabiliti dall'ordinamento e vigenti al momento del rinnovo del Consiglio. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata nel periodo di durata in carica del Consiglio, mentre è soggetta, in sede di rinnovo, alle variazioni conseguenti all'eventuale variazione nel peso del settore o nei criteri stabiliti dall'ordinamento giuridico.
- 3. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10, c. 6 del DM 4 agosto 2011. n. 156. Nella richiesta di designazioni deve essere specificato l'obbligo a carico delle organizzazioni o loro raggruppamenti, designanti più di due rappresentanti, di individuare almeno un terzo di essi di genere diverso dagli altri, con arrotondamento all'unità inferiore.

Articolo 13 Competenze del Consiglio camerale

- 1. Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
- 2. In particolare il Consiglio:
 - a) predispone e delibera lo Statuto nonché i Regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
 - b) elegge, secondo le previsioni di legge, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
 - c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
 - d) determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio;
 - e) delibera il bilancio preventivo, gli aggiornamenti ed il bilancio d'esercizio sulla base della proposta della Giunta camerale;
 - f) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
 - g) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio secondo le previsioni di legge;
 - h) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;
 - i) esprime il proprio avviso su richiesta della Giunta camerale su atti, programmi ed iniziative; in tal caso il Consiglio è riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Giunta camerale;
 - l) adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai Regolamenti e dal presente Statuto.
- 3. Il Consiglio dispone direttamente delle strutture e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.
- 4. Lo scioglimento del Consiglio camerale ha luogo nei casi stabiliti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Articolo 14 I Consiglieri camerali

- 1. I Consiglieri camerali rappresentano il sistema locale delle imprese della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- 2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal Regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale:
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sull'attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli enti e dalle aziende camerali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento delle proprie funzioni nel rispetto dei limiti sanciti dal Regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui siano a conoscenza.
- 3. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio.
- 4. I componenti del Consiglio esplicano le proprie funzioni nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
- 5. Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, deliberato dal Consiglio camerale nel rispetto delle previsioni di legge.

Articolo 15 Regolamento interno

- 1. Il funzionamento del Consiglio, per gli aspetti non contemplati dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento interno adottato dal Consiglio stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.
- 2. Il Regolamento disciplina, tra l'altro:
 - a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
 - b) i casi in cui le sedute del Consiglio non sono pubbliche;
 - c) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - d) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari
 - e) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

Articolo 16 Funzionamento del Consiglio camerale

.

- 1. Il Consiglio dura in carica 5 anni decorrenti dalla data del suo insediamento.
- 2. Il Consiglio può esercitare le sue funzioni purché siano in carica i 2/3 dei componenti e delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Non è ammessa la delega di voto.
- 3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali si richieda una maggioranza qualificata ai sensi del presente Statuto, della vigente legge o dei Regolamenti.
- 4. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, per l'approvazione del conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo.
- 5. Si riunisce altresì per ascoltare e discutere la relazione annuale del Presidente inerente le linee di indirizzo della Camera di Commercio e la situazione dell'economia e delle imprese della Provincia.
- 6. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.
- 7. Il Presidente, secondo le modalità previste dal Regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché per le riunioni del Consiglio e per specifici argomenti i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.
- 8. Il Consiglio camerale può costituire Commissioni speciali di indagine per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale.

Articolo 17 Giunta camerale

- 1. La Giunta camerale è eletta dal Consiglio ed è composta da un numero di membri pari ad un terzo dei consiglieri, compreso il Presidente.
- 2. Nel rispetto del principio di pari opportunità, e ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il componente del genere non rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere. Nel caso in cui uno dei generi non abbia raccolto alcun voto si procede ad un'ulteriore votazione limitando la scelta tra i consiglieri del genere non rappresentato. Nel caso in cui più componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti si procede ad una votazione di ballottaggio.
- 3. La Giunta dura in carica per l'intera durata del Consiglio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23 del presente Statuto.

Articolo 18

Giunta camerale: competenze

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di commercio.

2. La Giunta camerale:

- a) elegge nel proprio seno il Vice Presidente con funzioni vicarie, nonché i Vice Presidenti sprovvisti di tali funzioni, e adotta il proprio Regolamento interno;
- b) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
- c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, nonché i provvedimenti riguardanti l'assunzione del personale, da disporre su proposta del Segretario Generale;
- d) predispone il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo per l'approvazione da parte del Consiglio camerale;
- e) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni ed aziende speciali;
- f) delibera l'istituzione di uffici distaccati nella circoscrizione territoriale di competenza;
- g) riferisce al Consiglio annualmente, o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
- h) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre Pubbliche Amministrazioni;
- i) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
- j) delibera, in conformità con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, sulla costituzione della Commissione arbitrale e della Commissione di conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo;
- k) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile;
- l) formula pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri Enti Pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
- m) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
- n) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi ed ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;
- o) provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio e, in particolare, a quella del Conservatore del Registro delle Imprese.
- 3. La Giunta può, in caso di necessità ed urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
- 4. La Giunta delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.
- 5. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario

Generale o dei dirigenti.

Articolo 19 Componenti della Giunta

1. I componenti della Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali agiscono senza vincolo di mandato. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente

Articolo 20 Regolamento della Giunta

1. La Giunta camerale adotta il proprio Regolamento interno secondo le modalità di cui al presente Statuto.

Articolo 21 Presidente della Camera di Commercio

- 1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del Consiglio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23 del presente Statuto.
- 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i Regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
- 3. In caso di necessità ed urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.
- 4. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sulle linee di indirizzo della Camera di Commercio e sulla situazione dell'economia locale. Detta relazione è inviata in copia alla principali Istituzioni Pubbliche della circoscrizione.

Articolo 22 Il Vice Presidente vicario della Camera di Commercio

- 1. Il Vice Presidente vicario della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione. Nel caso tale maggioranza non sia raggiunta si procede ad una seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, in cui risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
- 2. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
- 3. Qualora la carica di Presidente risulti vacante il Vicepresidente vicario assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque entro 90 giorni dal

momento in cui la carica è risultata vacante, anche nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere a norma dell'art. 11 del DM 4 agosto 2011, n. 156.

- 4. Inoltre, con le stesse modalità di elezione previste per il Vice Presidente vicario, la Giunta può eleggere altri Vice Presidenti senza funzioni vicarie.
- 5. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.

Articolo 23

Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

- 1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza.
- 2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.
- 3. Il Consiglio può sostituire il Presidente e/o la Giunta con votazione palese assunta a maggioranza dei due terzi in caso di reiterate e comprovate violazioni di legge o dello Statuto e di attività gravemente lesive dell'interesse della Camera di Commercio.
- 4. I componenti della Giunta camerale decadono nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive della Giunta stessa.

Articolo 24 Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio nonché il Segretario Generale devono allontanarsi dalla sala delle sedute nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.

CAPO II Il Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 25 Composizione del Collegio dei Revisori dei conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale.
- 2. Tali designazioni devono consentire nella composizione del Collegio la presenza di entrambi i generi, anche mediante il coordinamento tra le amministrazioni designanti.

- 3. Il Collegio dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere designati consecutivamente per due sole volte
- 4. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Presidente della Camera di Commercio avvia la procedura di sostituzione nel rispetto delle disposizioni di cui al primo comma. Fino alla sostituzione del Revisore effettivo subentra il Revisore supplente designato dalla amministrazione di appartenenza. Il revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

Articolo 26 Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti

- 1. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.
- 2. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

Articolo 27 Competenze del Collegio dei Revisori dei conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta camerale; redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni; ove riscontri, nel corso dell'attività di verifica, gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
- 2. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione nonché i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.
- 3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge altresì i compiti sanciti dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camera di Commercio.
- 4. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

CAPO III L'organizzazione degli uffici

Articolo 28 Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto in base ai principi di funzionalità, autonomia,

sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa

Articolo 29 Il Segretario Generale

- 1. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal Regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal Regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali.
- 2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta camerale.
- 3. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta camerale e nominato secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento di esecuzione.
- 4. La Giunta camerale, con propria deliberazione su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.

Articolo 30 Le funzioni dei dirigenti

- 1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta, con riferimento agli incarichi loro conferiti ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione e dei servizi, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, della qualità dei servizi erogati e dell'economicità della gestione delle risorse umane e finanziarie.
- 3. I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai Regolamenti.
- 4. Con il Regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e di revoca degli incarichi dirigenziali.

TITOLO III LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 31 Commissioni arbitrali e conciliative

1. La Camera di Commercio costituisce, per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti, la Camera arbitrale e la Commissione conciliativa, oppure gestisce tali attività in forma associata con altre Camere di Commercio od Unioni regionali.

Articolo 32 Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

1. La Giunta camerale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintende all'attività di controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura ai sensi della normativa vigente.

TITOLO IV LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED I MODULI COLLABORATIVI.

Articolo 33 Partecipazioni della Camera di Commercio

- 1. Per il perseguimento della propria missione, per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnatele dalla legge e dal presente Statuto.
- 2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale ai sensi della normativa vigente, con riferimento al programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio.
- 3. La deliberazione relativa alle forme di gestione deve precisare le ragioni tecniche, economiche e di opportunità della scelta in questione.

Articolo 34 Aziende speciali

- 1. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
- 2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari previste dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, nonché in base a un proprio Statuto.
- 3. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e dell'economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi ed all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
- 4. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
- 5. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale secondo criteri di professionalità ed onorabilità e con le modalità stabilite negli Statuti delle aziende.

Articolo 35 Partecipazione a società, consorzi ed altri organismi

1. La Camera di Commercio può partecipare a società, consorzi , associazioni ed altri organismi associativi che abbiano uno scopo compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del codice civile.

Articolo 36 Rappresentanti della Camera di Commercio in

aziende, società, consorzi, associazioni ed altri organismi associativi

1. La Giunta camerale nomina i propri rappresentanti negli organi delle istituzioni cui partecipa in base a principi di professionalità, onorabilità ed indipendenza, pari opportunità nel caso in cui i rappresentanti da nominare siano più di due; stabilisce i requisiti per l'assunzione della carica, i criteri di incompatibilità e le forme di controllo sull'operato dei rappresentanti stessi.

Articolo 37 Patti territoriali, istituti della programmazione negoziata, accordi e moduli negoziali

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della Provincia di Cuneo, la Camera di Commercio, assumendo anche un ruolo propositivo o di coordinamento, promuove o partecipa alla costituzione di patti territoriali, accordi e contratti d'area ed, in generale, degli strumenti della

programmazione negoziata.

- 2. Nella relazione sulle linee di indirizzo della Camera di Commercio e sulla situazione dell'economia locale, il Presidente illustra le iniziative adottate e la loro fase di avanzamento.
- 3. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità, può promuovere altresì la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali. Inoltre assume iniziative per la promozione ed il coordinamento di progetti finanziabili con le misure strutturali dell'Unione Europea.

TITOLO V

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ED I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI.

Articolo 38 Istituti di partecipazione

- 1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle associazioni stesse, delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori ed utenti.
- 2. Tali soggetti possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte, alla cui raccolta provvede, informandone la Giunta, il Segretario Generale.
- 3. La Camera di Commercio può altresì costituire Consulte su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori ed utenti e può far precedere l'adozione di atti e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.
- 4. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori mediante l'utilizzo dei mezzi più idonei di comunicazione.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI.

Articolo 39 Trasparenza

1. La pubblicità degli atti è garantita tramite l'albo camerale on line ed il sito internet della Camera di commercio sulla base della normativa vigente in materia

Articolo 40 Approvazione, pubblicazione, entrata in vigore e revisione dello Statuto

- 1. Lo Statuto è approvato dal Consiglio con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso.
- 2. Lo Statuto è pubblicato nell'Albo della Camera di Commercio, nonché mediante le altre forme di pubblicità previste dall'ordinamento.
- 3. Lo Statuto della Camera di Commercio entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo.
- 4. Lo Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste per l'approvazione dello Statuto.

Articolo 41 Adozione, pubblicazione ed entrata in vigore dei Regolamenti camerali

- 1. I Regolamenti camerali sono pubblicati nell'Albo della Camera di Commercio, nonché mediante le altre forme di pubblicità previste dall'ordinamento.
- 2. I Regolamenti di cui al presente Statuto sono adottati entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo.
- 3. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con il presente Statuto.

Articolo 42 Albo camerale e notifica degli atti

- 1. Delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, delle determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei dirigenti è data notizia mediante la pubblicazione integrale degli stessi all'Albo camerale on-line garantendone la massima accessibilità. La pubblicazione degli atti ha una durata di sette giorni consecutivi. Decorso tale termine gli atti diventano esecutivi, salvo che, in caso di necessità ed urgenza, l'organo adottante ne decreti l'immediata esecutività.
- 2. L'organo che emana l'atto può tuttavia decidere che ne venga omessa o ritardata la pubblicazione, quando lo stesso riveste carattere di riservatezza ovvero disposizioni legislative o regolamentari ne escludano la divulgazione o ne consentano il differimento. Responsabile della pubblicazione è il Segretario Generale o funzionario da lui delegato.
- 3. L'Albo è consultabile sul sito della Camera di Commercio.

4. Il diritto di accesso agli atti amministrativi e l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento sono disciplinati da apposito Regolamento. In ogni caso la Camera di Commercio, per dare la massima diffusione all'organizzazione ed all'attività amministrativa, si avvale degli strumenti di comunicazione ritenuti più opportuni.

Articolo 43 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.

ALLEGATO 1

PARAMETRI

Camera di Commercio		CUNEO				
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	Numero delle imprese al 31/12/2012	Indice di occupazione Valore aggiunto migliaia di euro al 2010		Diritto annuale importo versato al 31/12/2012		
Agricoltura	23.762	13,2	553.084,19	2.068.109,29		
Artigianato	19.584	18,8	2.000.478,63	2.081.734,65		
Industria	5.726	23,9	3.326.279,01	1.368.463,10		
Commercio	16.247	14,4	1.443.789,00	2.150.679,67		
Cooperative	638	2,7	257.441,39	117.096,02		
Turismo	4.688	4,7	461.917,74	532.867,70		
Trasporti e spedizioni	2.244	4,0	754.988,75	333.408,20		
Credito	1.088	2,0	690.754,14	206.256,53		
Assicurazioni	898	0,6	56.896,56	97.451,14		
Servizi alle imprese	9.519	13,1	1.868.513,00	1.503.531,72		
Altri settori	1.841	2,7	301.229,59	198.594,26		
TOTALE	86.235	100,00	11.715.372,00	10.658.192,28		

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE

SETTORI	MEDIA ARITMETICA SEMPLICE	N. CONSIGLIERI	SEGGI IMMEDIATAMENTE ASSEGNATI	RESTI	SEGGI RIMANENTI	TOTALE SEGGI
Agricoltura	16,2	4,87	4	0,87	1	5
Artigianato	19,5	5,86	5	0,86	1	6
Industria	17,9	5,38	5	0,38	0	5
Commercio	16,4	4,93	4	0,93	1	5
Cooperative	1,7	0,50	1	0,00	0	1
Turismo	4,8	1,43	1	0,43	1	2
Trasporti e Spedizioni	4,0	1,21	1	0,21	0	1
Credito e Assicurazioni	3,5	1,06	1	0,06	0	1
Servizi alle imprese	13,6	4,07	4	0,07	0	4
Altri Settori	2,3	0,69	0	0,00	0	0
Totale	100,0	30,00	26		4	30
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori						1
Associazioni di Tutela degli Interessi dei Consumatori						1
Liberi Professionisti						1
TOTALE GENERALE						33

ALLEGATO 2

Camera di Commercio di Cuneo

EMBLEMA

Simbolo identificativo della Camera



Caratteristiche Tecniche

Simbolo identificativo della Camera:

Colore giallo Camera di commercio Cuneo: pantone process yellow C 0,M 0,Y 100,K 0 Colore nero Camera di commercio Cuneo: pantone process black C 0,M 0,Y 0,K 100

Segno identificativo del Sistema Camerale:

Colore rosso Unioncamere: pantone 1807C – CMYK: 0,91,94,30

Colore grigio Unioncamere: pantone Warm Gray 9C - CMYK: 0,15,18,47 Carattere: Trade Gothic Bold